

Newsletter n. 6/2015

IRAP 2015: le novità

Nuove deduzioni ed aliquote

L'art. 1, comma 20, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (la "**Legge di Stabilità 2015**"), con l'inserimento del comma 4-octies all'art. 11 del DLGS. 446/1997¹ ha previsto, a far data dall'1 gennaio 2015, la deduzione dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro, sostenuto per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, per l'importo che eccede l'ammontare delle deduzioni già consentite con riferimento alla medesima fattispecie di costo.

In buona sostanza, sarà possibile dedurre ai fini IRAP non solo - ove esistano - i costi di cui ai commi 1 lett a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater dell'art. 11 DLGS citato² (le "**Deduzioni Specifiche**"), ma anche l'ulteriore ammontare pari al differenziale tra costo del lavoro a tempo indeterminato ed il totale delle Deduzioni Specifiche.

I soggetti beneficiari sono i seguenti:

1. Società di capitali
2. Persone fisiche esercenti attività d'impresa
3. Società esercenti attività bancaria, finanziaria o assicurativa
4. Persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo
5. Produttori agricoli titolari di reddito agrario

¹ Relativo alla determinazione del valore della produzione netta.

² Art.11 co.1 lett.a) n.1 - Deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Art.11 co.1 lett.a) n.2,3 e 4 - Deduzioni per dipendenti a tempo indeterminato.

Art.11 co.1 lett.a) n.5 - Costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo.

Art.11 co.1 lett.a) n.5 - Spese relative agli apprendisti.

Art.11 co.1 lett.a) n.5 - Spese relative ai disabili.

Art.11 co.1 lett.a) n.5 - Spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro o inserimento.

Art.11 co.1-bis - Deduzione forfetaria delle indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre alla formazione del reddito del dipendente (per le imprese di autotrasporto).

Art.11 co.4-bis.1 - Deduzione forfetaria per lavoratori dipendenti per i soggetti i cui componenti positivi concorrenti alla formazione della base imponibile non superano, nel periodo d'imposta, 400.000,00 euro.

Art.11 co.4-quater - Deduzione per l'incremento della base occupazionale (applicabile dal 2014).

Per espressa previsione normativa restano invece esclusi da tali agevolazioni gli Enti privati non commerciali e le Amministrazioni Pubbliche.

L'articolo 1 comma 22 della Legge di Stabilità 2015 ha inoltre abrogato l'art. 2 comma 1 e 4 del D.L. 66/2014, che aveva disposto, a partire dal 2014, la riduzione delle aliquote IRAP applicabili ai soggetti diversi da quelli per i quali trova applicazione una misura particolare (es. banche, finanziarie, assicurazioni e produttori agricoli), dal 3,9% al 3,5%.

Il risultato di tale abrogazione è che le nuove aliquote non saranno mai applicate. E' stato chiarito, inoltre, che i contribuenti che hanno utilizzato le aliquote in questione determinando l'acconto con il metodo previsionale potranno versare l'eccedenza in sede di saldo senza l'applicazione di sanzioni o interessi.

Sono state, quindi, confermate per il 2014 ed anni seguenti le seguenti aliquote:

TIPOLOGIA SOGGETTO	ALIQUOTA
Banche e altri enti e società finanziari	4,65%
Imprese di assicurazione	5,90%
Imprese concessionarie per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori)	4,20%
Soggetti operanti nel settore agricolo e cooperative di piccola pesca e loro consorzi	1,90%
Amministrazioni Pubbliche	8,50%
Altri soggetti (misura ordinaria)	3,90%

Credito d'imposta IRAP - Agricoltura

Onde non penalizzare le imprese che non si avvalgono di alcun tipo di lavoratore dipendente (ma solo ad esempio di collaboratori a progetto o lavoratori occasionali), il comma 21 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2015 ha introdotto a loro favore, dal periodo d'imposta 2015, un credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP (determinata secondo le disposizioni del DLGS 446/1997).

Il credito d'imposta è rivolto agli stessi beneficiari della deduzione del costo del lavoro ed è utilizzabile in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del DLGS 241/1997, a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione (a partire dal 2016).

Nell'ambito delle risposte del cc.dd. "Telefisco 2015", l'AGE ha precisato che tale credito d'imposta, mancando una espressa indicazione contraria nella norma, concorre a formare il reddito imponibile IRES.

Tale interpretazione letterale tuttavia riduce l'effettivo impatto dell'agevolazione nella misura pari all'ammontare dell'IRES teorica.

Infine si precisa che il D.L. n. 4/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2015, cancella la norma appena approvata nella Legge di Stabilità 2015 che prevedeva la deducibilità integrale ai fini IRAP del costo del lavoro sostenuto per l'impiego di lavoratori agricoli a tempo determinato, impiegati nel periodo d'imposta per almeno 150 giornate e con contratti di durata almeno triennale. Tale previsione non troverà pertanto mai applicazione.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Roma, 23 febbraio 2015

Dott.ssa Valentina Davidde
valentinadavidde@fiorentinoassociati.it

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero
mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.